

Catasto: definite le regole per il classamento dei fabbricati rurali

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto 26 luglio 2012, riguardante le modalità per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità come previsto dall'art. 13, comma 14-bis, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11.

Il DM in esame, in corso di pubblicazione sulla G.U., sostituisce il contenuto del precedente Dm. 14 settembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, riguardante le "Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati", emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-quater, del Dl. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/11.

Il nuovo DM dispone che, per iscrivere negli atti del Catasto la sussistenza del requisito di ruralità, si dovrà apporre una specifica annotazione, oltre che, con gli Allegati A, B e C, fornire i Modelli con cui presentare le domande e le autocertificazioni necessarie

per il riconoscimento della ruralità.

Dovranno inoltrare domanda le unità immobiliari censite al Catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle già accertate nella categoria D/10.

La domanda di variazione catastale è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità delle costruzioni destinate ad uso sia abitativo, sia strumentale.

L'autocertificazione, necessaria ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, deve contenere la dichiarazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/00), che l'immobile possiede, "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda", i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del vigente Dl. n. 557/93, convertito dalla Legge n. 133/94.

Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata da parte del Comune impositore competente o dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato al soggetto interessato.

Quest'ultimo potrà impugnare il provvedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notificazione.

(...)

Nel caso di unità immobiliari che perdono il requisito di ruralità e necessitano di un nuovo classamento, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Negli altri casi, per l'iscrizione o la cancellazione delle annotazioni sulla ruralità, il soggetto interessato deve presentare la richiesta all'Agenzia del Territorio entro 30 giorni dall'acquisizione o dalla perdita dei requisiti.

La presentazione della domanda per la richiesta della ruralità, così come l'eventuale mancato riconoscimento, vengono annotati negli atti del Catasto relativi all'unità immobiliare interessata.

Infine, viene ricordato il nuovo termine, fissato dal comma 19 dell'art. 3 del Dl. n. 95/12 (seconda fase della "spending review") al 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre), per la presentazione delle domande di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10, secondo le modalità e la modulistica contenute nel nuovo Provvedimento.

(...)

Articolo pubblicato sulla rivista "Tributinews n.16-2012" su gentile concessione del Centro Studi Enti Locali.